

STATUTO

CAMBIAMENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BELLARIA-IGEA MARINA RN VIA
DANDOLO 2

Numero REA: RN - 330987

Codice fiscale: 04220270401

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-08-2015 - Statuto completo	2
--	---

TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		
E' costituita con sede nel Comune di Cesena la società		
cooperativa denominata "CAMBIAMENTI SOCIETA' COOPERATIVA		Allegato "A"
SOCIALE".		Rep. n. 145.798
La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,		Raccolta n. 22.550
agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei		
modi e termini di legge.		
Art. 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 2050 (duemilacinquanta) e		
potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il		
diritto di recesso per i soci dissenzienti.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha		
scopo di lucro e persegue il fine dell'interesse generale		
della comunità alla promozione umana e all'integrazione		
sociale dei cittadini tramite la gestione di servizi		
socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a)		
della legge 381/91 e lo svolgimento di attività d'impresa,		
indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento		
ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone		
svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della		

	legge 381/91.	
	Tale scopo verrà realizzato dai soci tramite la gestione in	
	forma associata all'azienda alla quale prestano la propria	
	attività lavorativa perseguendo continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci, all'atto dell'ammissione o	
	successivamente, ed in relazione all'attività lavorativa da	
	svolgere, instaurano con la cooperativa un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi	
	altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle	
	disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano. Per ciò	
	stesso la cooperativa può aderire ai preposti organismi	
	periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione	
	ha la propria sede sociale.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con	
	terzi, ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	

	rispettare il principio della parità di trattamento.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa, in relazione all'art. 1, c. 1, lett. a) della	
	legge n. 381/1991, ha come oggetto lo svolgimento, in	
	proprio o per conto terzi anche tramite appalto o	
	convenzione, delle seguenti attività:	
	- gestione di centri diurni, centri semiresidenziali e	
	centri residenziali per l'assistenza, la cura, la	
	riabilitazione, il reinserimento sociale di soggetti con	
	handicap fisico o psichico o in altre situazioni di	
	disagio.	
	- Organizzazione e conduzione di laboratori	
	riabilitati-vo/terapeutici, presso centri propri o in	
	gestione, a favore di persone svantaggiate e non.	
	- Promozione della formazione professionale e della cultura	
	della qualità delle prestazioni professionali mediante	
	l'istituzione di corsi e scuole di preparazione e	
	perfezionamento della professione, anche avvalendosi di	
	consulenti esterni.	
	- Partecipazione a bandi e progetti di enti pubblici e	
	privati, nazionali ed internazionali, che prevedano il	
	finanziamento anche parziale di iniziative volte alla	

	formazione o all'aggiornamento tecnico-scientifico,	
	avvalendosi anche di consulenti esterni.	
	- Promozione, realizzazione e sovvenzionamento di attività	
	culturali, manifestazioni, convegni e riunioni, seminari di	
	studio nazionali e internazionali nel campo della psicologia	
	della famiglia, della psicologia dello sviluppo, della	
	psicologia dell'educazione, della psicologia clinica, della	
	psicologia del lavoro, della pedagogia, della medicina,	
	della psichiatria e di ogni disciplina affine.	
	- Gestione servizi di trasporto sociale.	
	- Gestione servizi di accoglienza alberghiera e servizi	
	ausiliari (ristorazione, pulizia, lavanderia, ecc.) per	
	soggetti in situazione di disagio.	
	- Realizzazione di progetti di prevenzione,	
	sensibilizzazione, informazione sulla salute psicologica.	
	- Realizzazione e divulgazione di format audio-video di	
	prevenzione e formazione sulla psicologia clinica, dello	
	sviluppo, dell'educazione, della famiglia, del lavoro e di	
	altre aree di interesse collettivo.	
	- Realizzazione di attività di supervisione di enti,	
	associazioni, professionisti che operano nel campo della	
	psicopatologia e della psicologia clinica, dello sviluppo,	
	dell'educazione e della famiglia.	
	- Organizzazione di "stages", tirocini e forme alternative	
	di tirocinio nelle materie scientifiche e psicologiche in	

	collaborazione o presso associazioni di categoria, enti e	
	società, sia nazionali che internazionali, per la crescita	
	culturale e professionale degli iscritti agli Ordini,	
	Collegi, Albi e Associazioni delle categorie professionali	
	associati.	
	- Promozione delle relazioni culturali e scientifiche con	
	Dipartimenti e Istituti universitari nazionali ed	
	internazionali.	
	- Promozione, divulgazione e realizzazione, anche a mezzo di	
	terzi, di iniziative editoriali avvalendosi di tutti i	
	supporti offerti dalla tecnologia del momento.	
	- Promozione e realizzazione di iniziative di ricerca	
	scientifica nel campo della psicologia dell'educazione,	
	della psicologia dello sviluppo, della psicologia della	
	famiglia, della psicologia clinica e dei campi affini.	
	- Tutela, conservazione ed eventuale distribuzione e	
	pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale	
	scientifico di particolare interesse per Ordini, Albi, per	
	gli istituti di ricerca universitaria e per altri enti	
	pubblici e privati.	
	- Realizzazione di vari siti internet dedicati alla	
	psicopatologia e ad altre problematiche inerenti la salute e	
	il benessere del singolo e della comunità con finalità di	
	prevenzione e sensibilizzazione.	
	- Realizzazione e gestione di centri socio-educativi per	

	l'infanzia.	
	- Realizzazione di percorsi di formazione individualizzati	
	per individui con disabilità cognitiva e/o mentale.	
	- Realizzazione di sportelli di ascolto e consulenza per il	
	singolo e per la famiglia.	
	- Realizzazione e sviluppo di percorsi di cura e di	
	riabilitazione attraverso pet-therapy, ippo-therapy,	
	arteterapia, musicoterapia e altre metodologie.	
	- Attività di mediazione familiare e di coppia.	
	- Attività di supporto alla diagnosi psicologica servendosi	
	di test standardizzati, questionari, interviste, esami di	
	laboratorio, anamnesi, osservazione, colloqui e altri	
	strumenti idonei.	
	- Assistenza domiciliare a portatori di handicap, minori,	
	famiglie e altri soggetti in situazione di difficoltà,	
	gestendone la cura, la sorveglianza fisica e psichica.	
	- Attività di sostegno educativo e scolastico, anche	
	domiciliare.	
	- Progettazione, sostegno e supervisione a enti o privati	
	per la realizzazione di servizi dedicati a soggetti in	
	situazione di disagi.	
	Inoltre, con riguardo a quanto previsto all'art. 1, c. 1,	
	lett. b) della Legge n. 381/1991, la Cooperativa ha come	
	oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:	
	- Implementazione di percorsi formativi-lavorativi,	

	laboratori, stages, tirocini, borse lavoro per persone in	
	situazione di disagio anche avvalendosi di contratti e	
	convenzioni con le aziende del territorio.	
	- Promozione, realizzazione e partecipazione ad attività	
	commerciali, alberghiere, agricole, di ristorazione e di	
	altri ambiti professionali gestite totalmente o in parte da	
	soggetti in situazione di disagio o che offrano possibilità	
	di percorsi formativi o lavorativi agli stessi.	
	- Creazione di marchi e brevetti finalizzati alla creazione,	
	diffusione e vendita di prodotti realizzati da persone in	
	situazioni di disagio e non.	
	- Sostegno organizzativo e gestionale ad attività	
	imprenditoriali di soggetti in situazioni di disagio.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria	
	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e	
	comunque, sia indirettamente che direttamente, attinente ai	
	medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione	
	esemplificativa:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o	
	comunque accessorie all'attività sociale nei limiti di cui	
	all'art. 2361 del Codice Civile;	

	b) costituire ed essere socia di società per azioni ed a	
	responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli	
	scopi sociali;	
	c) dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi	
	economici, consortili e fidejussori, diretti a consolidare e	
	sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolarne gli	
	scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	
	cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato a condizione che la misura e l'oggetto della	
	partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto	
	determinato dallo statuto. L'assunzione di partecipazioni	
	comportanti una responsabilità illimitata deve essere	
	deliberata dall'Assemblea dei soci.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato con decisione dei soci. E'	

	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	Sono tassativamente escluse la sollecitazione del pubblico	
	risparmio ai sensi della Legge 216/76 e successive modifiche	
	nonché le operazioni di cui alla Legge 197/91 e di cui ai	
	Decreti Legislativi 385/93 e 58/98 e successive modifiche.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice	
	Civile.	
	Per il concreto funzionamento della cooperativa l'Organo	
	amministrativo predisporrà regolamenti interni da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci. In	
	particolare i rapporti tra la società ed i soci possono	
	essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la società stessa ed i soci. I regolamenti,	
	quando non costituiscono parte integrante dello statuto,	
	sono predisposti dagli amministratori e approvati	
	dall'Assemblea con maggioranze qualificate così come	
	indicate all'articolo 23 del presente statuto.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	

	Sono soci cooperatori coloro che:	
	* concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	* partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	* contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	* mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito	
	regolamento interno.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa o che comunque possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	

	periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere	
	l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci	
	preesistenti.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento della	
	cooperativa.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche, anche	
	appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui	
	all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per	
	professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale maturate nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, possono partecipare	
	direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare	
	al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio	
	mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni	
	lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adequate allo svolgimento della propria mansione, capacità	
	di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci	
	e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e -	
	in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed	

	adesione al medesimo;	
	2) <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro	
	attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini	
	di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91	
	e nei limiti previsti dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative	
	sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti non riabilitati.	
	Gli aspiranti soci non devono essere stati condannati con	
	sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda	
	improponibile l'instaurazione del rapporto sociale	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma terzo,	
	del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono	
	disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	

	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in possesso	
	dei requisiti di cui al precedente art. 5) e che siano in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo	
	amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa,	

	così come previsto dai regolamenti Interni;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
	dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	

	di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta	
	elettronica e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola compromissoria contenuta all'art. 37 del presente	
	statuto.	
	Chi intende essere ammesso come <u>socio lavoratore</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed	
	f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il	

	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla	
	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come <u>socio volontario</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed	
	f) dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre	
	a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita	
	IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di	
	fax;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	

	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o	
	nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	

	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa	
	salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo	
	accordata in considerazione della tipologia di rapporto di	
	lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello	
	stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in	
	Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa,	
	secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro	
	instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa	
	stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	

	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti	
	interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi	
	alternativamente o con lettera raccomandata, o con mail o	
	tramite fax alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione	
	relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di	
	ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno	
	effetto dal momento della loro comunicazione alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	scioglimento o liquidazione, fallimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può	
	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività	
	volta al raggiungimento degli scopi sociali;	

	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente	
	sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro	
	disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri	
	motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano	
	decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro	
	ammissione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	o raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec alla	
	Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro	
	sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i	
	seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio	
	mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di	
	diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può effettuare un tentativo di	
	composizione con le modalità previste dall'articolo 37 del	
	presente statuto, salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria	
	ordinaria territorialmente competente ai sensi dell'art.	
	2532 del Codice Civile.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	

	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente	
	previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro	
	instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio	
	lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il	
	rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio	
	volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività	
	di volontariato;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo	
	di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta)	
	giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo,	

	non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del	
	valore della quota sottoscritta o al pagamento di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo;	
	e) nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del	
	rapporto ulteriore ma non distinto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o	
	inadempimenti tali da determinare la risoluzione del	
	rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta	
	causa o giustificato motivo;	
	f) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e	
	disordini pregiudizievoli;	
	g) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di	
	tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può tentare	
	una composizione con le modalità previste dall'articolo 37	
	del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, salvo il ricorso	
	all'Autorità Giudiziaria Ordinaria territorialmente	
	competente ai sensi dell'art. 2532 del Codice Civile. Lo	

	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del	
	rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14,	
	nonchè della quota dei dividendi eventualmente maturati e	
	deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale si	
	è verificata la morte del socio.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso	
	esclusivamente della quota interamente liberata,	
	eventualmente rivalutata. La liquidazione della	
	partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme	
	ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale della	

	quota e la quota dei dividendi eventualmente maturati e	
	deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo. Il sovrapprezzo versato non verrà	
	rimborsato.	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso della quota in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 (due)	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore della quota per la quale non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11,	
	lettere b), c), d), e), f) e g) dovranno provvedere al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale	
	penale, ove determinata dal regolamento.	

	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso della quota, del sovrapprezzo, o del pagamento	
	della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992,	
	n. 59 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	

	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari ad Euro 500,00	
	(cinquecento virgola zero zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo	
	per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo	
	20, numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione,	
	l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro	
	gradito ed in mancanza il socio sarà libero di vendere a	
	chiunque.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che	
	determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e	
	l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione	

	in favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini	
	dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così	
	disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari	
	a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori,	
	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora	
	quest'ultimo sia collegiale;	
	d) ai soci sovventori, ivi compresi i destinatari delle	
	quote che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto,	
	qualunque sia l'ammontare dei conferimenti. In ogni caso i	
	voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in	
	ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi	
	tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati	

	applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti	
	per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2	
	(due) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La	
	decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione	
	della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dall'insieme dei conferimenti effettuati dai soci	
	cooperatori rappresentati da quote. Ciascun socio è	
	possessore di una quota del valore minimo pari ad Euro	
	500,00 (cinquecento virgola zero zero). Il valore della	
	quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai	
	limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale e dagli	
	strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al	
	successivo art. 42;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	

	agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge, per	
	statuto o per deliberazione dei soci, non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto	
	dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulla quota e sua alienazione)	
	La quota non può essere sottoposta a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere ceduta con effetto verso la società	
	fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo	

	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima	
	o da eventuali successive modifiche ed integrazioni;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori e ad	
	eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di	
	amministrazione di cui al successivo art. 42;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della	
	legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali successive modifiche ed	
	integrazioni;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	Non possono essere distribuiti utili ai soci se non dopo la	

	copertura delle perdite riportate a nuovo, nonché se non	
	dopo aver ricostituito le riserve indivisibili utilizzate	
	per la copertura di perdite; inoltre i dividendi non possono	
	essere distribuiti ai soci cooperatori quando	
	l'indebitamento della cooperativa superi di quattro volte il	
	suo patrimonio netto.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi	
	seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei	
	trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo	
	3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile	
	2001 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	

	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521,	
	ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura	
	dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro, distinti per	
	ciascuna categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori, potranno essere	
	assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche	
	sotto forma di aumento gratuito del valore della quota	
	detenuta da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di	
	quote di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo;	
	c) l'Organo di controllo, se nominato.	

	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori;	
	c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo e	
	nel caso alla nomina del Presidente e del Vice Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione;	
	d) procede all'eventuale nomina dell'Organo di controllo e	
	nel caso del Presidente del Collegio Sindacale e/o del	
	soggetto incaricato di effettuare la Revisione Legale dei	
	Conti;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	
	f) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	g) provvede alle modifiche dello statuto;	
	h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;	
	i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	j) approva il regolamento interno di lavoro, così come	
	previsto dall'articolo 6 L. 142/01 e gli eventuali altri	
	regolamenti interni;	

	k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti f), g) e l) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta	

	elettronica e pec, ai recapiti risultanti dal libro soci, a	
	condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo	
	amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e	
	deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 20	
	(venti) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta	
	richiesta scritta dall'organo di controllo o da tanti soci	
	che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti	
	i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e i membri dell'Organo di	
	Controllo, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti	
	può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non	
	si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	

	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera	
	con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti	
	appartenenti a tutti i soci.	
	Restano ferme specifiche maggioranze qualificate previste da	
	inderogabili norme di legge o da statuto.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle	
	Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che	
	non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci,	
	ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	

	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5	
	(cinque) soci. La delega non può essere rilasciata con il	
	nome del rappresentante in bianco.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	

	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato	
	dall'Assemblea, legalmente consentito. Sono escluse le	
	votazioni a scrutinio segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto e deve	
	indicare: la data dell'Assemblea; l'identità e il numero dei	
	soci partecipanti (anche mediante allegato); le modalità e i	
	risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la	
	precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano	
	astenuti (anche mediante allegato); su espressa richiesta	
	degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni	
	pertinenti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua	
	assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto	
	della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	

	Art. 30 (Amministrazione)	
	La società è amministrata alternativamente, con scelta da	
	adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina, da un	
	Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero variabile di Consiglieri eletti	
	dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il	
	numero.	
	Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, questo elegge nel suo seno il Presidente ed	
	il Vicepresidente, quando non vi abbia già provveduto	
	l'Assemblea.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento	
	della nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione,	
	questo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del	
	codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544	
	del codice civile in materia di ammissione, recesso ed	

	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da	
	alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti	
	e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 60 (sessanta) giorni gli organi delegati	
	devono riferire agli Amministratori e all'organo di	
	controllo, se esistente, sul generale andamento della	
	gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o	
	caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo sms, in modo che	
	i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la	
	convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel	
	caso di sua impossibilità o inerzia anche	

	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la	
	trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve	
	pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la	

	sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si	
	intende approvata o non approvata a seconda di come ha	
	votato chi presiede la seduta a condizione che il Consiglio	
	sia formato da più di due membri; in caso contrario la	
	proposta si intende respinta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri	
	Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione dell'Organo amministrativo)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, purché la maggioranza resti costituita da	
	amministratori nominati dall'Assemblea, gli altri provvedono	
	a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del	
	codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di	
	approvazione da parte dell'organo di controllo qualora	
	quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	

	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di	
	controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da	
	ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o ai componenti il Consiglio di	
	Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se	
	nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere	
	dell'organo di controllo, se nominato, determinare la	
	remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di	
	particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	

	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se	
	nominati. L'organo amministrativo può nominare Direttori	
	Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma	
	costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del	
	Presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi	
	conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo)	
	Si applica la disciplina dell'articolo 2477 c.c. in quanto	
	richiamato dall'articolo 2543 c.c.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 37 (Clausola compromissoria)	
	37.1 Tutte le controversie eventualmente insorgenti in	
	merito ai rapporti sociali, purché relative a diritti	
	disponibili e ove non sia obbligatorio l'intervento del	
	Pubblico Ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo	

	di composizione tramite conciliazione, in base alla	
	procedura di mediazione di un organismo iscritto	
	nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della	
	Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle	
	parti. Ogni controversia non risolta tramite il procedimento	
	di mediazione sarà risolta in via definitiva da un arbitro,	
	designato, su istanza di parte, dal Presidente del Tribunale	
	del luogo ove la società ha sede.	
	37.2 L'arbitro formerà la propria determinazione secondo	
	diritto in via rituale, osservando nel procedimento e nel	
	giudizio le norme inderogabili del codice di procedura	
	civile e provvedendo anche sulle spese.	
	37.3 Sede dell'arbitrato sarà il Comune ove ha sede la	
	società.	
	37.4 Le modifiche della presente clausola e la sua	
	soppressione sono approvate con il voto favorevole dei soci	
	che rappresentino almeno i due terzi dei voti appartenenti a	
	tutti i soci, salvo il diritto di recesso dei soci assenti o	
	dissenzianti ex art. 10.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 39 (Devoluzione del patrimonio finale)	

	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguito ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59 e eventuali successive modifiche ed	
	integrazioni.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre	
	al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001,	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	

	le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del	
	codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	

	Art. 42 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 del Codice Civile, la cooperativa può	
	emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti	
	di amministrazione, ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 111-octies delle	
	d.a.t..	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	Assemblea, sono stabiliti:	
	* l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	* le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 del Codice Civile;	
	* i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione	
	agli utili;	
	* l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del	
	Codice Civile, in quanto compatibili con le successive	
	disposizioni del presente statuto.	

50 di 51

Registrato a Cesena il 24/07/2015 Modello 1T , con il numero 5005.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 235 del 30 dicembre 2010, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rimini autorizzata con prov. Prot. n. 10294 del 27/03/2001 del Ministero delle Finanze - Dip. Delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Rimini.